Trieste, 11 maggio 2020

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Alle Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia

All' Azienda Sanitaria per il tramite dell'Assessore regionale alla Sanità

Al Signor Prefetto di Trieste

Agli Ordini professionali
del Friuli Venezia Giulia

Alle Agenzie Fiscali
del Friuli Venezia Giulia

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dip. Finanze - Direzione Giustizia Tributaria
Uffici I, V e VII
Roma

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
Roma

Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali
del Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Integrazione del decreto di organizzazione delle udienze fino al 31 luglio 2020. Trasmissione

D'ordine del Presidente f.f. dell'intestata Commissione Tributaria si trasmette il decreto in oggetto.

Il Direttore
D.ssa Marzia Capitanio
CAPITANIO MARZIA

Via Galatti n. 1/1 – 34132 Trieste – tel. 06 93830401; fax: 06 93833250 - 040 422016 *pec*: commtribregts@pce.finanze.it

DF.DFCTRTS.REGISTRO
UFFICIALE.0000721.11-05-2020.I

Trieste, 11 maggio 2020

Commissione Tributaria Regionale
del Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" convertito, con modificazione, in legge n. 27 del 24 aprile 2020 ed in particolare l'art. 83 sulle "nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare", come ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020, n.28;

richiamati i precedenti provvedimenti di questa Presidenza, in particolare il decreto prot. n. 617 del 27/04/2020 che con il presente atto si intende integrare adeguandolo alle modifiche apportate dal d.l. 30.4.2020, n. 28 all'art. 83, sopra citato.

rilevato che ai fini del combinato disposto dell'art. 83, comma 6, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23 il termine iniziale dei poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è fissato al 12 maggio 2020;

atteso che fino al 31 luglio 2020 andranno adottate le misure più idonee tra quelle indicate nel comma 7 dell'art.83 D.L.18/20 per assicurare le finalità di cui al comma 6 del citato art.83;

tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di salute (che impongono di limitare quanto più possibile lo spostamento di persone sul territorio nazionale ed evitare assembramenti) con quelle di funzionamento della giustizia tributaria;

rilevato che per il raggiungimento dei fini sopra citati l'art. 83 D.L. 18/20 e s.m., prevede lo svolgimento delle udienze secondo le modalità previste nelle lettere f) ed h);

viste le indicazioni adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella riunione del 15 aprile 2020 in merito alle linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze tributarie previste dall'art.83,comma 7 lett.d) del citato D.L., in cui invita a "promuovere, nel periodo della sospensione dei termini, per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti che non possono essere differiti perché la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ai sensi dell'art.

RR

83,comma 3, D.L. n.18/2020, e per la trattazione delle udienze cautelari, e, dal 12 maggio 2020, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett.f) dell'art.83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze nel decreto in corso di emanazione";

rilevato che il decreto ministeriale con l'indicazione della piattaforma informatica e della necessaria strumentazione tecnica indispensabile per le udienze da remoto è in fase di elaborazione e quindi non è possibile procedere al momento a protocolli d'intesa con gli ordini professionali e gli uffici impositori;

DISPONE

Considerata l'esigenza di rispettare i termini previsti per la fissazione dell'udienza di discussione ed il deposito di documenti e note difensive, nel periodo dal 1°giugno-11 giugno 2020 verrà fissata la trattazione dei soli affari giudiziari urgenti; per tali intendendosi le istanze di sospensione dei provvedimenti impositivi ed esattivi e le istanze a queste assimilabili, delle quali il Presidente del collegio riconosca l'effettiva urgenza. La trattazione avverrà con le modalità sotto descritte e, per quanto riguarda il collegamento tra i giudici tributari, con le modalità di cui al 3° paragrafo.

Nel periodo 12 giugno-31 luglio 2020 le udienze di discussione, come previsto dalla lett. h) dell'art. 83, comma 7, verranno celebrate senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546. La disposizione vale anche per i ricorsi fissati a seguito di istanza di sospensione. Si considera tacitamente assentita la modalità scritta di trattazione se le parti non depositano nel termine assegnato espressa e motivata richiesta di trattazione in pubblica udienza, nel qual caso la trattazione dell'udienza sarà rinviata a nuovo ruolo.

Le camere di consiglio fra i giudici tributari fino al 31 luglio 2020, potranno essere tenute con le modalità di collegamento da remoto previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), D.L.18/2020 quando saranno rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i necessari applicativi;

Stante la brevità del periodo 12 maggio-31 luglio 2020, e la mancanza al momento delle necessarie indicazioni tecniche non si ritiene, allo stato, di attivare la modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto, prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), citato;

RR

In tale periodo, invece, verrà favorita la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e la trattazione dei ricorsi ove le parti abbiamo dato la loro disponibilità alla trattazione per iscritto rinunciando alla discussione orale (artt. 32 e 33 D.L.gs. 546/1992). In tal caso i ricorsi potranno essere decisi in tempi brevi in considerazione della modalità di trattazione prescelta.

La modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto verrà, invece, attuata, qualora il periodo emergenziale dovesse essere prorogato, con provvedimento legislativo, anche dopo il 31 luglio 2020, sulla base di Protocolli di intesa con gli Ordini professionali in indirizzo e con i Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come auspicato anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella sua Delibera 15.4.2020, lett. a) e b).

Per tutti i procedimenti per i quali la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (sospensive), i Presidenti del collegio, previo esame della reale situazione di urgenza valuteranno la possibilità di provvedere inaudita altera parte in attesa di fissazione della nuova udienza.
Diversamente fisseranno l'udienza con invito a sostituire la presenza in udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le proprie conclusioni.
Analogamente i Presidenti procederanno con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.
Per quanto concerne le esigenze menzionate dalle lett. a), b) e c), del citato art. 83, e l'accesso agli uffici della Commissione tributaria, il Direttore Generale delle finanze, con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto, a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino alla fine dell'emergenza cui farà seguito nuova comunicazione, l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.
A seguito di tale disposizione con decreto del dirigente della segreteria è stata disposta l'apertura al pubblico della Commissione solo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11 e previo appuntamento.
La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione.
È possibile formulare richieste urgenti inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero i recapiti telefonici della Commissione. Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

RR

Alla luce delle disposizioni del DPCM e sopra citato e delle ordinanze regionali vigenti l'accesso inoltre sarà consentito solo a soggetti muniti di dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine) e che presentano una temperatura corporea non superiore a 37,5 gradi. Resta inoltre l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,50 mt.

Si comunichi al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, all'Azienda Sanitaria Locale (per il tramite del Presidente della Giunta regionale), al signor Prefetto, ai Presidenti degli ordini degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili regionali, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle Commissioni Provinciali e a tutti i giudici della Commissione Tributaria Regionale.

L PRESIDENTE
FACENTE FUNZIONI
(Pier Valerio REINOTTI)
PReinotti